



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNATURA ALLEGATA
REG PG/2022/298868
DEL 24/03/2022

AL SIG. XXX

Oggetto: opere temporanee

In risposta ai chiarimenti richiesti sulle opere stagionali o contingenti e temporanee di cui all'art. 7, comma 1, lettera g), della LR n. 15 del 2013, si conferma il precedente parere di questo Servizio del 9 marzo 2021 (citato nel quesito) e si forniscono le seguenti precisazioni.

Le opere temporanee rientrano nell'attività edilizia libera se permangono infisse al suolo per un periodo massimo di 180 giorni, dovendo essere rimosse entro tale scadenza. La loro installazione è preceduta da una semplice comunicazione, secondo il modulo n. 6 della modulistica edilizia regionale.

Tali opere temporanee:

- possono soddisfare **esigenze contingenti che si verificano casualmente o accidentalmente**;
- oppure possono soddisfare esigenze ricorrenti che si **presentano periodicamente/stagionalmente**, come nel caso delle opere connesse all'esercizio dell'attività turistico-ricettiva.

Al fine di chiarire che anche tali opere stagionali sono comprese nell'attività edilizia libera, con la LR n. 17 del 2014¹ è stata approvata una norma di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, lettera f)², e comma 2 della LR n. 15 del 2013, il cui testo di seguito si riporta:

¹ Si veda l'art. 44 della LR n. 17 del 2014

² Il riferimento alla lettera f) è da intendersi alla lettera g) a seguito delle modifiche alla LR 15 del 2013

<< 1. L'articolo 7, comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), si interpreta nel senso che costituiscono attività edilizia libera e possono essere attuate senza titolo abilitativo edilizio, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze che abbiano carattere contingente e temporaneo, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze stagionali, a condizione che, in entrambi i casi, le opere siano realizzate nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della stessa legge regionale n. 15 del 2013, le opere siano destinate ad essere rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, e l'esecuzione delle opere sia preceduta dalla comunicazione allo sportello unico della data di effettivo inizio dei lavori di allestimento e della data di completa rimozione del manufatto.>>

Pertanto, con riferimento al primo e al secondo quesito si conferma che costituiscono attività edilizia libera **le strutture che ad intervalli regolari (o con cadenza stagionale) vengono installate e poi rimosse purché il tempo della loro permanenza non superi i 180 giorni consecutivi**. A titolo esemplificativo, le stesse strutture stagionali possono costituire:

- sia una integrazione o una addizione a completamento di un esercizio svolto stabilmente in un edificio;
- sia la sede di una attività che si svolge, appunto, nella stessa struttura temporanea.

Infine, con riferimento al terzo quesito, si ribadisce che le strutture temporanee, sia stagionali che contingenti, sono **esonerate dal versamento del contributo di costruzione** in quanto opere che non comportano trasformazione permanente del suolo.

Naturalmente, secondo i principi generali, la pianificazione comunale urbanistica, così come le discipline di settore, possono stabilire limiti e condizioni all'ammissibilità di detti manufatti; ma in assenza di queste eventuali prescrizioni le opere temporanee o stagionali sono consentite in quanto attività edilizia libera, purché rispettino i requisiti che le caratterizzano sopra ricordati.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

firmato digitalmente

RV